

## MODELLO ELENCHI ONERI INFORMATIVI AI SENSI DEL DPR 14.11.2012, n. 252

**Disposizioni modificative ed integrative del decreto ministeriale 18 novembre 2014 di applicazione del regolamento (UE) n. 1307/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 dicembre 2013.**

### **ONERI ELIMINATI**

Denominazione dell'onere: **il presente provvedimento elimina i seguenti oneri**

**1. Riferimento normativo interno (articolo e comma): art. 1 comma 4**

- Comunicazione
- Domanda
- **Documentazione**
- Altro

Cosa cambia per il cittadino e/o l'impresa:

Il requisito di agricoltore in attività non deve essere documentato dal richiedente dei pagamenti diretti ma è verificato direttamente da Agea coordinamento.

**2. Riferimento normativo interno (articolo e comma): art. 18 comma 1**

- Comunicazione
- Domanda
- **Documentazione**
- Altro

Cosa cambia per il cittadino e/o l'impresa:

Il richiedente dei pagamenti diretti che ha aderito al regime per i piccoli agricoltori e che non abbia richiesto altri aiuti, può detenere un fascicolo aziendale aggiornato in forma semplificata, il cui contenuto informativo e documentale obbligatorio è limitato alle informazioni sulla composizione strutturale dell'azienda di cui all'articolo 3, comma 2, lettera a) del decreto ministeriale 12 gennaio 2015, n. 162.

### **ONERI INTRODOTTI**

Denominazione dell'onere: **il presente provvedimento introduce i seguenti oneri:**

**1. Riferimento normativo interno (articolo e comma): art. 1, comma 2**

- **Comunicazione**
- Domanda
- Documentazione da conservare
- Altro

Cosa cambia per il cittadino e/o l'impresa:

Il richiedente dei pagamenti diretti, che abbia attivato la partita IVA in campo agricolo, dopo il 1° agosto 2014, ovvero in assenza di partita IVA, per poter dimostrare di possedere il requisito di agricoltore in attività, deve comunicare in “domanda unica” l’esistenza di una delle condizioni previste dall’articolo 13, paragrafi 2 e 3, del regolamento (UE) n. 639/2014.

**2. Riferimento normativo interno (articolo e comma): art. 2 commi 3 e 4 e art. 3, comma 2**

- **Comunicazione**
- Domanda
- **Documentazione**
- Altro

Cosa cambia per il cittadino e/o l’impresa:

Per dimostrare i criteri di mantenimento delle superfici sulle quali sono svolte le pratiche tradizionali di pascolo e di quelle sulle quali è svolta unicamente l’attività di pascolo, compresi i “pascoli magri” e per dimostrare l’attività minima sulle superfici naturalmente mantenute sulle quali, a causa della pendenza, dell’altimetria e della ridotta produttività, non è praticabile lo sfalcio, il richiedente dei pagamenti diretti deve comunicare in “domanda unica” il codice di allevamento (a lui intestato) a cui appartengono gli animali adibiti al pascolo e il numero di giorni di pascolamento.

Il richiedente dei pagamenti diretti, deve aggiornare i dati della Banca Dati Nazionale delle anagrafi zootecniche e individuare gli animali al pascolo. Nel caso in cui il comune di ubicazione dei pascoli non coincida con il comune di ubicazione dell’allevamento e non sia ad esso limitrofo, per dimostrare il pascolamento è necessario che il richiedente i pagamenti diretti sia in possesso della documentazione prevista dalla normativa vigente per gli allevamenti zootecnici che attesti la movimentazione dei capi verso le località di pascolo e tali documenti devono essere opportunamente registrati presso la BDN.

**3. Riferimento normativo interno (articolo e comma): art. 2 comma 5**

- **Comunicazione**
- Domanda
- **Documentazione**
- Altro

Cosa cambia per il cittadino e/o l’impresa:

Il richiedente dei pagamenti diretti che intende utilizzare per il pascolamento, nell’ambito di pratiche di pascolo riconosciute come uso o consuetudine locale, i capi appartenenti a codici di allevamento non intestati a lui stesso, deve comunicare tali codici in “domanda unica” e documentare la disponibilità del bestiame di terzi.

**4. Riferimento normativo interno (articolo e comma): art. 3 comma 3**

- **Comunicazione**
- Domanda
- **Documentazione**
- Altro

Cosa cambia per il cittadino e/o l’impresa:

Il richiedente dei pagamenti diretti, anche sulle superfici naturalmente mantenute non è obbligato a fare pascolare tali superfici qualora sia in grado di dimostrare di aver effettuato almeno uno sfalcio all'anno ovvero altra operazione colturale volta al miglioramento del pascolo.

**5. Riferimento normativo interno (articolo e comma): art. 10 comma 1**

- **Comunicazione**
- Domanda
- Documentazione
- Altro

Cosa cambia per il cittadino e/o l'impresa:

Il richiedente dei pagamenti diretti, che intenda utilizzare un terreno lasciato a riposo come seminativo, incluso nel sistema di rotazione aziendale, deve comunicare il periodo di ritiro della superficie predetta dalla produzione agricola (periodo minimo continuativo di otto mesi nell'anno di domanda).

**6. Riferimento normativo interno (articolo e comma): art. 11 comma 1**

- **Comunicazione**
- Domanda
- Documentazione
- Altro

Cosa cambia per il cittadino e/o l'impresa:

Il richiedente dei pagamenti diretti, può comunicare l'inclusione nelle fasce tampone anche della vegetazione ripariale di larghezza fino a dieci metri.

**7. Riferimento normativo interno (articolo e comma): art. 11 commi 2 e 3**

- **Comunicazione**
- Domanda
- Documentazione
- Altro

Cosa cambia per il cittadino e/o l'impresa:

Il richiedente dei pagamenti diretti, che intenda utilizzare le colture azotofissatrici a scopo di aree d'interesse ecologico, deve comunicare le superfici sulle quali coltiva dette colture azotofissatrici, rispettando le distanze minime di dieci metri dal ciglio di sponda dei corpi idrici significativi individuati dalle Regioni e Province autonome e di cinque metri dal ciglio di sponda dei restanti corsi d'acqua e, nelle aree vulnerabili ai nitrati, rispettando il bilancio dell'azoto.

**8. Riferimento normativo interno (articolo e comma): art. 15 comma 1**

- **Comunicazione**
- Domanda
- Documentazione
- Altro

Cosa cambia per il cittadino e/o l'impresa:

Il richiedente per beneficiare dell'aiuto accoppiato destinato al settore latte comunica le vacche da latte, iscritte nei Libri genealogici o nel Registro Anagrafico delle razze bovine ed ai controlli funzionali latte, che partoriscono nell'anno di riferimento della domanda e i cui vitelli sono identificati e registrati secondo le modalità e i termini previsti dal regolamento (CE) n. 1760/2000 e dal decreto del Presidente della Repubblica n. 437/2000.

**9. Riferimento normativo interno (articolo e comma): art. 17 commi 1 e 2**

- **Comunicazione**
- **Domanda**
- Documentazione
- Altro

Cosa cambia per il cittadino e/o l'impresa:

Gli agricoltori in attività possono presentare domanda di accesso alla riserva comunicando i criteri di priorità per le superfici situate in zone classificate montane ovvero soggette a programmi di ristrutturazione e sviluppo, e per le superfici in zone con svantaggi specifici ai sensi della regolamentazione dell'Unione europea sul FEASR.

**Ulteriori oneri in materia di presentazione della domanda UNICA per i pagamenti diretti possono derivare dalla regolamentazione emanata dall'Organismo di coordinamento (AGEA Coordinamento) e dagli Organismi pagatori che, ai sensi dell'articolo 7, paragrafo 6, del regolamento (UE) n. 1306/2013, gestiscono e provvedono ai controlli delle operazioni connesse all'intervento pubblico di cui sono responsabili e ne assumono la responsabilità generale.**